

Comune di Pietrasanta

SERVIZIO ELETTORALE

**ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE**

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

1)- ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi :

A) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;

B) dichiarazione di presentazione della lista;

C) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;

D) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;

E) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

F) modello di contrassegno di lista;

G) programma amministrativo.-

H) bilancio preventivo di spesa delle liste e dei candidati.

A) CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.-

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini.

Il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista non può essere inferiore a **16** e superiore a **20**.-

B) DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Detti requisiti sono:

b1) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per il comune di Pietrasanta deve essere sottoscritta da non meno di **175** e da non più di **350** elettori.-

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione della candidature (art. 14/3 legge 53/90).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di presentazione, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

b2) Dichiarazione da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

b3) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

A norma dell'art. 28,quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli RIPORTANTI IL CONTRASSEGNO DI LISTA e IL NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA DI CAISCUNO DEI CANDIDATI. Non sono ammesse, pertanto, una volta iniziata la raccolta delle firme per la presentazione, sostituzione e/o cancellazione di CANDIDATI.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata da un notaio, giudice di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie presso i tribunali e le corti d'appello, i consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità al sindaco o al presidente della provincia, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti della provincia, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti ed i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i

segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco, giudice di pace e segretario giudiziario.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 del DPR 445/2000.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha espresso l'avviso che a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta in materia dalle leggi n. 130/1998 e n.120/1999, tutti i soggetti di cui all'art.14 della legge 53/1990, possono, PURCHE' NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROPRIA ATTIVITA', (es: Comune o Provincia) autenticare la firma di qualsivoglia cittadino, indipendentemente dal comune di iscrizione elettorale del cittadino stesso. Ulteriormente, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che la legge 53/1990, che all'articolo 14 attribuisce ai consiglieri comunali il potere di autenticazione, espressamente richiama per la regolarità del procedimento l'applicazione e il rispetto delle modalità previste dall'art. 21 del DPR 445/2000, la quale richiede l'indicazione, oltre che delle modalità di identificazione, della data, del luogo e della qualifica rivestita dal soggetto che autentica, dell'apposizione del timbro dell'ufficio del pubblico ufficiale autenticante. Pur prescindendo dall'elemento del timbro dell'ufficio, perché un simile timbro può non esistere in generale per i Consiglieri Comunali, almeno quali componenti di un organo collegiale, gli altri elementi costituiscono elemento essenziale per la validità delle firme dei sottoscrittori. (- CdS, sezione V, sentenza n.3923/2000 in Enti Locali n.36/2000).-

In mancanza di contraria disposizione normativa i consiglieri comunali e provinciali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta, indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni sono raccolte.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato ai consiglieri comunali e provinciali , non essendo stato limitato dalla legge, esso può essere esercitato dai consiglieri in carica, anche se candidati alle elezioni politiche o amministrative.-

I cancellieri di tribunale e di corte d'appello, invece, possono solo autenticare firme di sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella relativa circoscrizione.-

Il P.U. che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di nascita, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e apponendo la propria firma.

b4) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e dichiarare il collegamento.

Tale dichiarazione deve contenere anche la indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio Centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.

Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

C) CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI.-

Allo scopo di garantire la esistenza della condizione di **elettori del Comune** dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell' Unione Europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal Sindaco, **nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.**

D) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.-

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

E' necessario, però, che essa contenga l' esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.-

E) CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI

L' atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dai certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista dall'art. 1 del D.lvo 197/96,o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione.

F) CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.-

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché, la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non sono autorizzati , l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

Il modello del contrassegno, anche a colori, dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà anche essere figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano designati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di **cm 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio di **cm 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione) : in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte della Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

G, H) MODALITA' PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La presentazione della candidature - intesa come loro "materiale" consegna all'Autorità competente, deve essere fatta alla **segreteria generale** del Comune.

Non sembra inutile rammentare che la Commissione Elettorale Circondariale alla quale saranno poi prodotte le candidature, al termine delle proprie operazioni, procederà all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio.

E' evidente, quindi, che i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultante dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione del **PROGRAMMA ELETTORALE** e di un **BILANCIO PREVENTIVO** cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tali documenti devono essere resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ogni raggruppamento deve presentare al Presidente del Consiglio eletto il rendiconto delle spese, intendendosi per rendiconto il documento contabile indicante le voci in entrata e in uscita in un determinato periodo, non anche la documentazione relativa alle voci medesime (Cass. 10705/99 sez.III, pubblicità delle spese elettorali art. 7/6 L.515/93). Il deposito delle liste e delle candidature a Sindaco deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati a Sindaco intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve, altresì, essere reso

pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati a Sindaco e delle liste. Le operazioni di controllo sono demandate al Presidente, che dovrà relazionare al Consiglio entro i successivi novanta giorni.(art. 12 dello Statuto).-

2) TERMINI, INIZIALE E FINALE, PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE.-

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata durante il normale orario di ufficio, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.- (dalle ore 08.00 del _____ alle ore 12.00 del _____).-

2a) Il segretario generale del comune, ricevuti gli atti relativi alla consultazione li trasmette entro lo stesso giorno in cui la lista è stata presentata alla Commissione Circondariale competente.

2b) *Entro il 34° giorno antecedente quello della votazione* debbono pervenire al Sindaco del Comune, le domande di coloro che, non partecipando alle competizioni elettorali con liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale indiretta negli spazi di cui all'art. 4/1 legge 212 /56 .-

3) PRIVACY E SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE.-

I sottoscrittori delle liste, elettori, in base all'art.10 del DLvo 196/03 devono essere informati dai delegati di lista che il promotore della sottoscrizione è il raggruppamento che essi rappresentano e che le firme raccolte saranno utilizzate per la sola finalità di presentare la lista dei candidati che hanno sottoscritto e che le stesse saranno depositate presso la Commissione circondariale di Pietrasanta. Nei confronti di tale Commissione potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 13 del Dlvo 196/03. Trattandosi di dato sensibile la firma apposta sui modelli di raccolta vale solo come consenso all'utilizzo nei termini indicati.

4) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E PROCEDURA ELETTORALE

Il Consiglio di Stato con parere n. 283/00 – sezione prima – del 13 dicembre 2000 ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi della semplificazione in materia di documentazione amministrativa. Nel suddetto parere, vengono sanciti i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consiglio in sede giurisdizionale:

- Non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- Del pari è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
- Del pari non è possibile la proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali, mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
- È da escludere, inoltre, l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla P.A. mediante fax o per posta elettronica, al di fuori del contesto del documento informatico di cui al DPR 10.11.1997 n.513.-

LA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E ALTRE QUESTIONI DI MERITO

Il procedimento elettorale è un procedimento formalmente molto rigoroso, pertanto:

- 1) la firma degli elettori deve essere apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori. Quindi, deve essere autenticata da uno dei soggetti individuati dall'art.14 della legge 53/90. Infine, va indicato il comune di iscrizione nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Con la lista si devono presentare, inoltre, i certificati, anche collettivi, dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori ed i candidati, con l'aggiunta, per questi ultimi, della dichiarazione, autenticata, di accettazione della candidatura. I sottoscrittori delle liste elettorali sono chiamati, dunque, a proporre elenchi di candidati, compilando o facendo compilare modelli predisposti con l'indicazione degli stessi, seguiti dalla firma autenticata da un P.U. che assiste all'atto personalmente. A tal fine, l'elettorale deve farsi identificare attraverso i dati personali riportati in un documento avente piena validità, e deve firmare alla presenza dell'autenticante. Fatto ciò, l'ufficiale addetto, esegue la propria autentica attestante che il soggetto individuato è esattamente colui che ha apposto la sottoscrizione sull'atto, in sua presenza. Formalità dell'autentica che, nel caso di specie, figura in calce al modello e concerne dunque, l'intero numero delle sottoscrizioni. Nel contesto della sua dichiarazione, l'ufficiale è chiamato a riferire, in particolare, le modalità di individuazione del sottoscrittore, che, di regola, è documentale (quindi, richiamo del documento esibito con esatta precisazione della tipologia e del numero dello stesso) o personale. L'individuazione per conoscenza diretta da parte dell'autenticante è sicuramente un'eccezione e impone che l'ufficiale precisi di aver eseguito tale metodica. L'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, ma è un requisito prescritto ad substantiam per garantire, nell'interesse pubblico, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. A sua volta, la regolarità delle operazioni di autenticazione costituisce un momento essenziale della presentazione della lista, inteso a garantire che la sottoscrizione della stessa corrisponda effettivamente alla volontà di quel numero di elettori previsto dalla legge. Costituiscono, pertanto, modalità di autenticazione non conformi a legge e, pertanto, sindacabili:
 - a) la mancata indicazione del documento di riconoscimento in base al quale è avvenuta l'identificazione del sottoscrittore (ai sensi dell'art. 35 del D.P.R.445/2000 sono equipollenti alla carta d'identità, come documenti di riconoscimento: il passaporto, la

patenti di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro di altra segnatura equivalente, rilasciata da una amministrazione dello Stato.);

- b) la difformità tra i dati identificativi dei sottoscrittori (quali indicati negli elenchi prodotti) e i dati riportati nei relativi certificati elettorali;
- c) l'omessa indicazione della data e/o del luogo di nascita del sottoscrittore, che non consente l'individuazione della persona fisica con sicurezza;
- d) l'omessa applicazione del contrassegno di lista sui moduli di raccolta. Per esigenze strettamente connaturate al procedimento elettorale di certezza giuridica (a che gli elettori che sottoscrivono la presentazione delle candidature siano realmente edotti in merito alla identità della lista relativa) e di tutela delle forme, il contrassegno deve essere apposto sui moduli di presentazione dei candidati in modo reale e concreto, ossia con la sua riproduzione grafica e non con la descrizione delle sue caratteristiche e ciò al fine di evitare ogni possibilità di equivoco in un momento cruciale del procedimento elettorale, quale è quello di presentazione delle candidature.

2) Altro problema è quello relativo ai candidati. E' chiaro che la formazione che intende presentarsi alla consultazione, quando richiede l'adesione dei sottoscrittori, deve avere in mano, già firmate, le accettazioni di tutte le candidature. L'adesione è infatti prescritta su di un modulo che indica la lista dei candidati, e, su tale lista si chiede l'adesione del sottoscrittore. Se la raccolta delle firme di adesione avviene pur mancando per alcuni candidati l'accettazione, per certa giurisprudenza amministrativa, questa circostanza vizia insanabilmente la lista nella sua totalità, non potendosi in alcun modo precisare se gli assenti espressi dai presentatori alla lista fossero (e in che misura) conseguenti alla presenza tra i candidati proprio di coloro la cui partecipazione poteva essere ritenuta determinante di un numero imprecisato di consensi e, potenzialmente, anche di tutte le adesioni. La questione è sicuramente delicata e di non facile soluzione. Non vi è dubbio, infatti, che una lista "pesa" anche in ragione dei nominativi che ne fanno parte. In sede di presentazione della lista è arduo valutare se i presentatori, soggetti politicamente attivi, l'abbiano sottoscritta per la presenza di determinati candidati piuttosto che per il fatto di riconoscersi ideologicamente, nella lista stessa, nella formazione. Altra giurisprudenza amministrativa, ritiene che il difetto di accettazione di alcuni candidati produce la cancellazione degli stessi dalla lista, non l'esclusione della lista dalla competizione. Chiaramente, una forma di trasparenza e di correttezza nei confronti dei sottoscrittori impone che la lista dei candidati una volta presentata sia definitiva. Per tutte le considerazioni espresse la lista dei candidati non può essere cambiata in itinere.

3) La raccolta delle firme di adesione deve, pertanto, avvenire sopra moduli che oltre a riprodurre il contrassegno di lista, riproducano, anche, le generalità dei candidati alla carica di consigliere e di sindaco. Tali precisazioni sono finalizzate ad assicurare non solo la conoscenza delle liste che si va a presentare, ma anche avere piena e indiscutibile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi nella lista.

4) E' legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato;

- 5) la mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da causa di forza maggiore o dal fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna dei certificati elettorali;
- 6) la mancanza o l'irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione della lista, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell'atto omesso o a dalla rinnovazione dell'atto viziato, e comunque, prima dello scadere del termine perentorio di legge;
- 7) la mancanza delle adate determina la nullità dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni;
- 8) e' inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione (deve rivestire le stesse forme e pervenire entro i termini di presentazione delle candidature) altrimenti non esplica alcuna efficacia;

5)DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA presso le sezioni elettorali e presso l'ufficio centrale.-

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati di lista, i quali non solo dichiarano il collegamento della lista con il candidato sindaco, ma sono altresì autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste presso le sezioni elettorali del comune.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti devono essere presentate al segretario comunale e consegnate poi a ciascun presidente di sezione elettorale è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengano di designare i rappresentanti.

I rappresentanti di lista debbono essere elettori della consultazione elettorale a cui si riferisce la designazione.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

- a) Al segretario del Comune entro *il venerdì precedente la elezione;*
- b) Direttamente al presidente di seggio *il sabato pomeriggio*, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure *la domenica mattina* purché prima dell'inizio della votazione.

I delegati designano i rappresentanti di lista presso l'ufficio Centrale che procede al conteggio dei voti e alla proclamazione degli eletti.

Legge 16 aprile 2002 n. 62

L'orario di votazione viene articolato in due giornate: la domenica dalle ore 8 alle ore 22 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15, prevedendo di seguito, l'accertamento del numero dei votanti e l'inizio delle operazioni di scrutinio.

Nel caso che nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi si procede a ballottaggio la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

L'orario di votazione del turno di ballottaggio è lo stesso del primo turno.

CERTIFICATI ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE AUTOCERTIFICAZIONI

Nei riguardi dei sottoscrittori delle liste dei candidati alle elezioni amministrative, la necessità dell'allegazione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali non è prescritta dalla legge, ma è richiesta dal Ministero dell'Interno nelle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature. La rilevanza della certificazione della qualità di elettore per i candidati alle cariche elettive, che risponde allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni, è invece sancita dalla legge elettorale (art. 30 e art. 33 DPR 570/1960).

AUTOCERTIFICAZIONE e CANDIDATI

La giurisprudenza dei tribunali Amministrativi ha ritenuto sufficiente – contrariamente a quanto espresso dal Consiglio di Stato nel parere sopra riportato -che in luogo della presentazione del certificato elettorale sia prodotta un'autocertificazione, attestante che il candidato riveste la qualifica di elettore (TAR CAMPANIA, Salerno 27 aprile, 1995, n.255 – TAR PUGLIA, Lecce, 10 maggio 2001, n. 2166). Nel merito, è stata sostenuta l'illegittimità dell'esclusione di un candidato per avere presentato una autodichiarazione in luogo del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, essendo applicabili anche al procedimento elettorale le norme sulla semplificazione amministrativa dettate dal testo unico 445/2000. In particolare l'art. 47 stabilisce chiaramente che le eccezioni alla possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà devono essere previste in modo espresso dalla legge, elemento che non si ricava dalla legge elettorale. In sostanza, nell'ambito pubblico, l'autocertificazione è la regola e la presentazione del certificato l'eccezione. L'art. 46 dispone che con semplice dichiarazione si può attestare il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

AUTOCERTIFICAZIONE e PRESENTATORI DELLE LISTE

Il legislatore richiede per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Pur nel silenzio della legge, il Ministero dell'Interno dispone che tale onere debba essere assolto anche per le elezioni amministrative..

Conformemente alcune CEC ai fini dell'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali e provinciali hanno ritenuto quel requisito essenziale con conseguente ricasazione di quelle liste che ne fossero sprovviste o che li alleghino successivamente.(CdS 137/1997).

Anche nei confronti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori si pone il problema se possa farsi luogo all'autocertificazione.

Sulla questione si è favorevolmente espresso il TAR PUGLIA, sezione di Bari, n.778/1999, in quanto la sottoscrizione delle liste con contestuale dichiarazione di essere elettore, tiene luogo del certificato.

AUTENTICAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE SOTTOSCRIZIONI AUTOCERTIFICAZIONE

La legislazione elettorale prescrive l'obbligo di procedere alla autenticazione e delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle sottoscrizioni dei presentatori.

I soggetti abilitati sono:

- notai
- giudici di pace
- cancellieri e collaboratori delle Corti di Appello e dei Tribunali
- segretari della Procure delle Repubbliche
- sindaci
- assessori comunali e provinciali
- presidenti dei consigli comunali e provinciali
- presidenti dei consigli di circoscrizione
- segretari comunali e provinciali
- funzionari incaricati
- consiglieri comunali e provinciali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia.

T.U. DLGS 267/2000

Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

art. 55. Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197](#) ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷⁵⁾ Il presente articolo corrisponde all'[art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154](#)

art. 56. *Requisiti della candidatura.*

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia ⁽⁷⁶⁾.

(76) Il presente articolo corrisponde al [comma 1 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154](#)

art. 57. *Obbligo di opzione.*

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio ⁽⁷⁷⁾.

(77) Il presente articolo corrisponde al [comma 2 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

art. 58. *Cause ostative alla candidatura.*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale ⁽⁷⁸⁾;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, come sostituito dall'*articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646*.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'*articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327* ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾.

⁽⁷⁸⁾ Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, lettera a), *D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9-23 maggio 2007, n. 171 (Gazz. Uff. 30 maggio 2007, n. 21 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della suddetta lettera a).

⁽⁷⁹⁾ Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, *L. 19 marzo 1990, n. 55*.

⁽⁸⁰⁾ La Corte costituzionale, con *ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78* (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

art. 59. Sospensione e decadenza di diritto.

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), come sostituito dall'[articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646](#). La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto ⁽⁸¹⁾.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione ⁽⁸²⁾.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la

decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-*quater* del [decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 dicembre 1991, n. 410](#) e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁸³⁾.

(81) Comma così sostituito dall'[art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(82) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#). Tale modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 7 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(83) Il presente articolo corrisponde ai commi da 4-*bis* a 4-*quinqüies*, 5 e 6 dell'[art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55](#).

art.60. Ineleggibilità.

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ⁽⁸⁴⁾;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera

con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate ⁽⁸⁵⁾;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli *articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale ⁽⁸⁸⁾.

(84) Numero così sostituito dall'*art. 4, L. 6 luglio 2002, n. 137*.

(85) La Corte costituzionale, con *sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27* (Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

(86) Numero così modificato dall'*art. 14-decies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(87) La Corte costituzionale, con *sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 217* (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

(88) Il presente articolo corrisponde all'*art. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

art. 61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia ⁽⁸⁹⁾.

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore ⁽⁹²⁾.

(89) Rubrica così sostituita dall'*art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(90) La Corte costituzionale, con *sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450* (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco. Successivamente il presente numero è stato così modificato dall'*art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(91) Il presente articolo corrisponde all'*art. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, ora abrogato.

(92) Comma aggiunto dall'*art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

art. 62. Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia.

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e dall'*articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

art. 63. Incompatibilità.

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente ⁽⁹³⁾;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ^{(94) (95)};

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei

riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾.

(93) Numero così modificato dall'[art. 14-decies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(94) Numero così modificato dall'[art. 3-ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13](#) nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(95) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 240 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377](#) (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1^a Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione.

(96) Il presente articolo corrisponde all'[art. 3, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

(97) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

(98) La Corte costituzionale, con [sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220](#) (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera l), sollevate rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì e, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 66 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

art. 64. *Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.*

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾.

(99) Comma così sostituito dall'*art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(100) Il presente articolo corrisponde all'*art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Art. 65. *Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.*

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰²⁾.

(101) Il presente articolo corrisponde all'*art. 4, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

(102) La Corte costituzionale, con *ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 383* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale) e con *ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 270* (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 65* sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione

art. 66. *Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.*

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹⁰⁴⁾.

(103) La Corte costituzionale, con *ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.

(104) La Corte costituzionale, con [sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220](#) (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera l), sollevate rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì e, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 66 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione

art. 67. *Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità.*

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo ⁽¹⁰⁵⁾.

(105) Il presente articolo corrisponde all'[art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 154](#)

art. 68. *Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità.*

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità ⁽¹⁰⁶⁾.

(106) Il presente articolo corrisponde all'[art. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), ora abrogato, e all'[art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

art. 69. *Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.*

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio ⁽¹⁰⁷⁾.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore ⁽¹⁰⁸⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377](#) (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1^a Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione.

⁽¹⁰⁸⁾ Il presente articolo corrisponde ai [commi da 3 a 9 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154](#).

Art. 70. Azione popolare.

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'[articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#).
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#) ⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹⁰⁹⁾ Il presente articolo corrisponde all'art. 9-bis, [D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570](#), ora abrogato.

Modelli del procedimento elettorale